



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA

CENTRALINO: 091.680.84.02

FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: [sicilia.lnd.it](http://sicilia.lnd.it)

e-mail: [crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it](mailto:crlnd.sicilia01@F.I.G.C..it)

## Stagione Sportiva 2020/2021

### Comunicato Ufficiale n. 73 TFT 11 del 22 settembre 2020

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

#### **COMUNICAZIONE**

Ai sensi dell'art. 142 co. 3 C.G.S., anche per la corrente s.s.2020/2021 troverà applicazione l'art. 38/7 vecchio C.G.S., per cui tutti gli atti previsti dalle norme del nuovo C.G.S., possono essere comunicati oltre che a mezzo di posta elettronica certificata (PEC) anche a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari.

Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, ed i susseguenti motivi, devono essere recapitati esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può anche essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti, si evidenzia di seguito il recapito del Tribunale Federale Territoriale:

#### **Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)

FAX: 0916808462

PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

#### **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

#### **Riunione del giorno 22 settembre 2020.**

Sono presenti il sostituto Procuratore Federale Avv. Giulia Saitta ed il rappresentante AIA AB La Cara Giuseppe.

**DEFERIMENTI****COLLEGIO 1****Procedimento n. 07/B****Presidente Avv. Ludovico La Grutta****Componente Avv. Francesco Giarrusso – relatore****Componente Avv. Sandro Geraci****Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Società A.S.D. GIOVANI LEONI.

Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 17 Giovanissimi Regionali.

La Procura Federale con nota 2405/9 PFI 19-20/MDL/ps del 21 agosto 2020 ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale la Società A.S.D. Giovani Leoni, per rispondere della violazione, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art.6, comma 1, C.G.S. per l'operato del proprio Presidente e legale rappresentante sig. Pelledoro Carmelo e a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6, comma 2, C.G.S. dei dirigenti sigg.ri Santonocito Salvatore e Nicolosi Carmelo nonché del calciatore Mazzarelli Carlo Angelo alla quale appartenevano i soggetti avvisati al momento della commissione dei fatti, in ordine alla partecipazione irregolare del calciatore Mazzarelli Carlo Angelo essendo in corso di squalifica, alle gare *La Meridiana – ASD Giovani Leoni del 20.01.2019, ASD Giovani Leoni – Tirrenia Calcio del 12.01.2019, e Città di Messina – ASD Giovani Leoni del 03.02.2020 ASD Giovani Leoni – ACR Messina del 26.01.2019, valevoli per il campionato Regionale Under 17 C.R. Sicilia LND – FIGC.*

Fissata l'udienza dibattimentale le parti deferite, benchè regolarmente convocate, non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa, né si sono presentate.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Giovani Leoni.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale ritiene che la Società deferita sia da ritenere responsabile di quanto ascritte nell'atto di deferimento.

In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione risulta provato dal fatto che il Presidente, i dirigenti ed il calciatore abbiano ammesso i comportamenti antiregolamentari per la qualcosa hanno chiesto di potere patteggiare ex art. 126 C.G.S. e le relative sanzioni sono state pubblicate sul C.U. n. 226/AA del 13.02.2020.

Il patteggiamento era stato richiesto, inoltre, anche per conto della società odierna deferita ma questa non ha provveduto a versare la somma relativa alla concordata ammenda nei termini perentori imposte per cui l'accordo è stato dichiarato risolto giusto quanto pubblicato con il C.U. 56/AA del 29.07.2020.

Alla accertata colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue inoltre la responsabilità diretta ed oggettiva della Società deferita.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi a carico della A.S.D. Giovani Leoni l'ammenda di € 400,00.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 co. 4.1 e 53 co. 5 C.G.S.

Il relatore  
Avv. Francesco Giarrusso

Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

## COLLEGIO 2

### Procedimento n. 08/B

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**  
**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore**  
**Componente Avv. Sandro Geraci**  
**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
società A.S.D. Junior Calcio Acireale  
Stagione sportiva 2018/2019 – Campionato Under 15 Giovanissimi Regionali.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 2424/380 del 24/08/2020, la società A.S.D. Junior Calcio Acireale ai sensi dell'art. 6 comma 1 del vigente C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente sig. Stoppa Angiolino, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 4 comma 1 del vigente C.G.S., in relazione al C.U. n. 60 del 30/07/2018 F.I.G.C. e a quanto prescritto dall'art. 39 comma 1 lett. Fc) e Fd) Regolamento del Settore Tecnico LND, dall'art. 23 N.O.I.F. e dal C.U. n. 1 del 4/7/2018, per non aver tesserato alcun allenatore abilitato alla conduzione della squadra Under 15 Giovanissimi Regionali durante la stagione sportiva 2018/2019.

All'udienza dibattimentale odierna, nessun è comparso per la Società deferita sebbene l'avviso di trattazione dell'odierna udienza sia stato ritualmente comunicato alla stessa, ma tuttavia è pervenuta memoria difensiva.

Il rappresentante della Procura Federale ha precisato le sue conclusioni insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della seguente sanzione a carico della A.S.D. Junior Calcio Acireale:  
ammenda di € 400,00.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, il Tribunale Federale Territoriale considera irrilevante ai fini del decidere la memoria difensiva pervenuta ritenendo pertanto la Società deferita responsabile di quanto ascritte nell'atto di deferimento.

In particolare, si evidenzia che quanto contestato nel capo di incolpazione risulta provato dal fatto che il Presidente abbia ammesso i comportamenti antiregolamentari per la qualcosa ha chiesto di potere patteggiare ex art. 126 C.G.S. e le relative sanzioni sono state pubblicate sul C.U. n. 243/AA del 28.02.2020.

Il patteggiamento era stato richiesto, inoltre, anche per conto della società odierna deferita ma questa non ha provveduto a versare la somma relativa alla concordata ammenda nei termini perentori imposte per cui l'accordo è stato dichiarato risoluto giusto quanto

pubblicato con il C.U. 58/AA del 29.07.2020.

Alla accertata colpevolezza in capo ai predetti tesserati consegue pertanto la responsabilità diretta ed oggettiva della Società deferita.

Le sanzioni seguono come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Junior Calcio Acireale.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 523/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore**

**Componente Avv. Sandro Geraci**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

sig. Alecci Umberto, Di Giovanni Alessio, La Magna Riccardo, Longo Francesco, e Torrisi Salvatore, calciatori già tesserati per la società' A.S.D. Acitrezza Calcio .

Campionato Seconda Categoria stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 27/08/20 proc. 2557/764 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Alecci Umberto, Di Giovanni Alessio, La Magna Riccardo, Longo Francesco, e Torrisi Salvatore.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario*

*dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Alecci Umberto, Di Giovanni Alessio, La Magna Riccardo, Longo Francesco, e Torrisi Salvatore.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

### **Procedimento n. 524/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore**

**Componente Avv. Sandro Geraci**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

A.S.D. Città di Viagrande;

sig. Vinciullo Rosario (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Città di Viagrande);

sigg. Barbagallo Diego, Bonaccorsi Salvino, Bruno Salvatore, Caserta Camillo, Drago Giuseppe, Giuffrida Christian, Giuga Santo, Grasso Carmelo, Greco Sebastiano, Lazzara Emanuele, Mauro Carmelo, Pennisi Seby, Rodolico Giovanni, Scalia Simone, Scardaci Domenico, Scardaci Francesco, Scuto Francesco, Tomaselli Gaetano, Ursino Giuseppe, valenti Giuseppe, Veneziano Renato e Zuccarello Graziano, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^ categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 28/08/2020 proc. 2593/806 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Città di Viagrande;

l'inibizione di mesi quattro a carico del Presidente deferito sig. Vinciullo Rosario;

squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Lanza Roberto e Sorrentino Mirko. Barbagallo Diego, Bonaccorsi Salvino, Bruno Salvatore, Caserta Camillo, Drago Giuseppe, Giuffrida Christian, Giuga Santo, Grasso Carmelo, Greco Sebastiano, Lazzara Emanuele, Mauro Carmelo, Pennisi Seby, Rodolico Giovanni, Scalia Simone, Scardaci Domenico, Scardaci Francesco, Scuto Francesco, Tomaselli Gaetano, Ursino Giuseppe, valenti Giuseppe, Veneziano Renato e Zuccarello Graziano.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti

deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *“La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000” (C.F.A. 3^ sezione – C.U. n° 005 2016/2017).*

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 600,00 a carico della società A.S.D. Città di Viagrande;

l'inibizione di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Vinciullo Rosario;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Barbagallo Diego, Bonaccorsi Salvino, Bruno Salvatore, Caserta Camillo, Drago Giuseppe, Giuffrida Christian, Giuga Santo, Grasso Carmelo, Greco Sebastiano, Lazzara Emanuele, Mauro Carmelo, Pennisi Seby, Rodolico Giovanni, Scalia Simone, Scardaci Domenico, Scardaci Francesco, Scuto Francesco, Tomaselli Gaetano, Ursino Giuseppe, valenti Giuseppe, Veneziano Renato e Zuccarello Graziano.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

**Procedimento n. 525/B**

**Presidente Avv. Ludovico La Grutta**

**Componente Dott. Gianfranco Vallelunga – relatore**

**Componente Avv. Sandro Geraci**

**Componente segretario Dott. Roberto Rotolo**

**DEFERIMENTO A CARICO DI:**

A.S.D. Delfini Sporting Arenella già A.S.D. Delfini Vergine Maria;

sig. Marchese Eleonora (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Delfini Sporting Arenella già A.S.D. Delfini Vergine Maria);

sigg. Campanella Giuseppe, D'angelo Salvatore A. Di Stefano Benedetto, Di Trapani Enrico, Imperato Salvatore, Lo Cicero Antonino, Orlando Francesco, Sole Giacomo e Tarantino Dario, calciatori già tesserati per la società' deferita.

Campionato 3^ categoria - stagione sportiva 2018/2019.

Violazioni: Art. 4 comma 1 vigente C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2 e 4 N.O.I.F. e art. 6, comma 1 e 2 vigente C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 31/08/2020 proc. 2661/785 pfi/19-20 MDL/am, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli

obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ne hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive.

La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo applicarsi: ammenda di € 500,00 a carico della società A.S.D. Delfini Sporting Arenella già A.S.D. Delfini Vergine Maria;

l'inibizione di mesi cinque a carico del Presidente deferito sig. Marchese Eleonora; squalifica per tre giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Campanella Giuseppe, D'angelo Salvatore A. Di Stefano Benedetto, Di Trapani Enrico, Imparato Salvatore, Lo Cicero Antonino, Orlando Francesco, Sole Giacomo e Tarantino Dario.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti, rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante le gare della stagione sportiva 2018/2019 dei calciatori deferiti, che sarebbe stato onere della Società di acquisire di volta in volta al tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. Non senza ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000"* (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

ammenda di € 250,00 a carico della società

A.S.D. Delfini Sporting Arenella già A.S.D. Delfini Vergine Maria;

l'inibizione di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Marchese Eleonora;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Campanella Giuseppe, D'angelo Salvatore A. Di Stefano Benedetto, Di Trapani Enrico, Imparato Salvatore, Lo Cicero Antonino, Orlando Francesco, Sole Giacomo e Tarantino Dario.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 51 comma 4.1 e 53 comma 5 C.G.S.

relatore

Dott. Gianfranco Vallelunga

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

Tribunale Federale Territoriale

Il Presidente

Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 22 settembre 2020**

---

**IL SEGRETARIO**

Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**

Santino LO PRESTI